



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECISIONE DI NON LUOGO A PROCEDERE

PROCEDIMENTO F.I.G. N. 52s/2017

A CARICO DEL MINORE GUGLIELMO PARACCHI

Premesso che

- A) A seguito dell'invio, in data 26 settembre 2017, di rapporto informativo da parte del Direttore di Torneo e Arbitro Nazionale signor Curati Gianluca nella Gara giovanile svoltasi al Circolo "Golf Club La Romanina" in data 23 settembre 2017, in relazione a quanto avvenuto in occasione della suddetta gara, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del minore Guglielmo Paracchi (tessera federale n. 227506 iscritto al "Golf Club Castelconturbia"), così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia, consultabile sul sito della Federazione Italiana Golf (www.federagolf.it).
- B) In data 27 settembre 2017, l'Ufficio di Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione Italiana Golf inoltrava il rapporto informativo di cui sopra al sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori (con competenza territoriale per Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige).

CONSIDERATO CHE

- 1) Nel citato rapporto informativo il Direttore del Torneo signor Gianluca Curati riferiva che, al termine della gara è emerso che il minore Guglielmo Paracchi aveva giocato al di fuori dell'area di partenza della buca n. 2 senza correggere l'errore prima di partire

alla buca n. 3;

- 2) Come previsto dalla regola 11-4b, il signor Curati squalificava dalla gara il giocatore Paracchi, ma rilevava come fosse stato il giocatore stesso a segnalare quanto accaduto, ignaro della penalità che sarebbe derivata dalla sua azione;
- 3) Il signor Curati affermava peraltro senza ombra di dubbio che il minore aveva commesso un semplice errore, avendo verificato l'effettiva onestà dello stesso e la sua assoluta mancanza di dolo;

Tutto ciò premesso e considerato

Il sottoscritto Giudice Sportivo, tenuto conto di quanto rilevato dal signor Gianluca Curati, persona che, in quanto Arbitro Nazionale, gode di fede privilegiata, ritiene non ravvisabile alcun dolo a carico del giocatore Guglielmo Paracchi che ha semplicemente commesso un errore e ha segnalato spontaneamente quanto accaduto e conseguentemente ritiene infondata un'accusa di illecito sportivo a carico del medesimo.-

Pertanto, il sottoscritto Giudice Sportivo, visto il potere concesso ai sensi dell'art. 44, comma 1 del Regolamento di Giustizia entrato in vigore il 18 luglio 2017 (di pronunciarsi "senza necessità di tenere udienza"), emette la presente

DECISIONE

DI NON LUOGO A PROCEDERE

con riferimento ai fatti di cui al procedimento n. 52s/2017.-

Si comunichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Bergamo, 2 ottobre 2017.-

Il Giudice Sportivo per I Minori

Avv. Paola Bianchi Cassina